



## **Titolo**

Settore giovanile e scolastico - C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico - Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal CONI – non contrasta con Regolamento CONI – modalità di partecipazione ad eventi o attività da parte di società affiliate alle singole Federazioni – sottoscrizione di apposita convenzione con il settore Giovanile e Scolastico - stipula di convenzioni anche la partecipazione ad eventi organizzati dagli enti di promozione sportiva non aventi carattere agonisti

## **Descrizione**

La previsione di cui al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico si pone quale integrazione al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014 e non come norma in contrasto con la stessa. Nella stessa previsione regolamentare del Coni non è esclusa in alcun modo la regolamentazione concorrente sulla modalità di partecipazione ad eventi o attività da parte di società affiliate alle singole Federazioni. La regolamentazione della F.I.G.C. alle società del Settore Giovanile richiede semplicemente *unquid pluris*, consistente nel poter partecipare ad eventi organizzati da enti di promozione sportiva che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il settore Giovanile e Scolastico. In altre parole, la disciplina generale del CONI prevede che la partecipazione dei tesserati e delle società ad eventi organizzati da enti di promozione sportiva, aventi carattere agonistico, è consentita solo in presenza di preventive convenzioni con le Federazioni. La disciplina adottata dalla FIGC è più restrittiva e subordina alla preventiva stipula di convenzioni anche la partecipazione ad eventi organizzati dagli enti di promozione sportiva non aventi carattere agonistico. La regolamentazione dettata dalla FIGC non viola alcuna prescrizione del CONI, ma si svolge, correttamente, nell'ambito dell'autonomia normativa spettante alla Federazione.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 5/CFA/2022-2023/G

## **Presidente**

Lipari

## **Relatore**

Stigliano

## **Riferimenti normativi**

C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico - Regolamento CONI degli Enti di Promozione Sportiva-deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014;

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 0005 CFA del 14 luglio 2022 (Procuratore Federale Interregionale/Sig. Alessandro Domizi-ASD Gruppo Sportivo Italiano)**